

REGOLAMENTO SPECIALE DEL GRANA PADANO DOP

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 10 del 13 maggio 2008

Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 1 del 12 giugno 2014

**COMITATO DI FILIERA DEL GRANA PADANO DOP.
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Grana Padano (in sigla “Grana Padano”) ed in particolare i seguenti prodotti:

- Grana Padano Scelto 10 mesi (in sigla “Grana Padano 10”)
- Grana Padano Scelto e 0/I 10 mesi (in sigla “Grana Padano Scelto e I 10”)
- Grana Padano Scelto 12 – 15 mesi (in sigla “Grana Padano 12 15”)
- Grana Padano Scelto 16 - 19 mesi (in sigla “Grana Padano 16 19”)
- Grana Padano Scelto almeno 20 mesi (in sigla “Grana Padano Riserva”)
- Grana Padano in attesa di marchiatura fuori sale (in sigla “Grana in attesa di marchiatura”)

Grana Padano confezionato (in sigla “Grana Padano confez.”) ed in particolare i seguenti prodotti:

- Grana Padano Scelto 10 mesi confezionato (in sigla “Grana Padano 10 confez.”)
- Grana Padano Scelto 12 – 15 mesi confezionato (in sigla “Grana Padano 12 15 confez.”)
- Grana Padano Scelto 16 - 19 mesi confezionato (in sigla “Grana Padano 16 19 confez.”)
- Grana Padano Scelto almeno 20 mesi confezionato (in sigla “Grana Padano Riserva confez.”)

Il lotto minimo negoziabile per il prodotto in forme è di 5 (cinque) forme o multipli.

I multipli del lotto minimo negoziabile per il prodotto confezionato ammontano a 1 pezzo con una soglia minima di 50 pezzi.

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €/Kg

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda di prodotto, i prodotti citati nell’art.1 del suddetto Regolamento, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 884/2004 (“Pacchetto Igiene”); n. 2073/2005 (sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, ivi compresi il latte ed i suoi derivati), n. 2074/2005 (Controlli Sicurezza), n. 2076/2005 (riguardante il “Pacchetto Igiene”: fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004 e n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004), n. 178/2002 (stabilisce i principi e i requisiti generali di legislazione alimentare), n. 882/2004 (norma quadro dei controlli ufficiali), n. 1881/2006 (tenori massimi contaminanti), al Regolamento CEE n. 2377/90 (residui medicinali), al Reg. n. 1234/2007 del 22/10/2007 (“Regolamento Unico”, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli), Reg CE 1255/1999 (relativo all’OCM del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, modificato da ultimo dal Reg. CE n. 1152/2007), Reg. (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il Decreto del 14/10/2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Reg. UE 1151/2012 (relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).

Per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: DL n. 109/1992 (attuazione delle direttive CEE n. 395/89 e CEE n. 396/89), Reg. n. 175 del 06/02/1996 (attuazione della direttiva 93/102/CE), Reg. n.

311 del 28/07/1997 (attuazione delle direttive 94/54/CE e 96/21/CE recanti modifiche della direttiva 79/112/CE), Circolare Ministeriale n.165 del 31/03/2000 (linee guida relative all'etichettatura), DL n. 68 del 25/02/2000 (attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CE), DL n.259 del 10/08/2000 (attuazione della direttiva 1999/10/CE), DL n.181 del 23/06/2003 (attuazione della direttiva 2000/13/CE), DL n. 114 del 08/02/2006 (attuazione delle direttive 2003/89/CE, e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari), Legge n.4 del 03/02/2011 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

Al DL n.193 del 6 Novembre 2007 (attuazione alla direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), DL n. 181 del 23 Giugno 2003 (attuazione alla direttiva 2003/89/CE, riguardante gli ingredienti allergenici), al DM n. 209 del 27/2/1996 (attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.95/31/CE, riguardante norme sugli additivi), e a tutte le modifiche, integrazioni, ed applicazioni relative alla materia in discorso.

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle indicate dal Disciplinare di Produzione Dop "Grana Padano" (DPR n. 1269 del 30 Ottobre 1955, modificato dal DPR 26 Gennaio 1987, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 22 Dicembre 1955). Iscritto nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1107/96.

La qualifica di "scelto" viene attribuita alle forme di Grana Padano, se di forma perfetta, di pasta compatta ed uniforme, con frattura tipica del grana, crosta immune da difetti (correzioni, screpolature, acari) con occhiatura regolare, sapore, aroma e colore normali.

La qualifica di "zero" viene assegnata alle forme di Grana Padano che, pur rispondendo alle caratteristiche dello scelto, presentano alla superficie della crosta un piccolo difetto corretto senza deformazioni.

La qualifica "uno" viene assegnata alle forme di Grana Padano qualora si avverta una lieve discordanza di suono al battito del martello solo su un piatto, o la presenza di piccole vescichette o una marcata occhiatura (ferme restando le qualità estetiche e di sapore della forma).

GRANA PADANO SCELTO 10 MESI

Per Grana Padano Scelto 10 mesi si intende una partita di formaggio composta per l'80% da Grana Padano "scelto" (con una tolleranza di +/- 5%) e per la restante parte da Grana Padano "zero" e/o "uno".

Con la dicitura 10 si intende un Grana Padano con 10 mesi di stagionatura.

GRANA PADANO SCELTO E 0/I 10 MESI

Per Grana Padano Scelto e 0/i si intende una partita di formaggio composta da un minimo del 50% ad un massimo del 70% (con una tolleranza di +/- 5%) di Grana Padano "scelto".

Con la dicitura 10 si intende un Grana Padano con 10 mesi di stagionatura.

GRANA PADANO SCELTO 12 – 15 MESI

Differisce dal precedente Grana Padano Scelto 10 solo per il periodo di stagionatura. Infatti, con la dicitura 12 – 15 si intende un Grana Padano con 12 o 13 o 14 o 15 mesi di stagionatura.

GRANA PADANO SCELTO 16 – 19 MESI

Differisce dal precedente Grana Padano Scelto 10 solo per il periodo di stagionatura. Infatti, con la dicitura 16 – 19 si intende un Grana Padano con 16 o 17 o 18 o 19 mesi di stagionatura.

GRANA PADANO SCELTO ALMENO 20 MESI (RISERVA)

Differisce dal precedente Grana Padano Scelto 10 solo per il periodo di stagionatura. Infatti, con la dicitura almeno di 20 si intende un Grana Padano con mesi di stagionatura uguali e/o superiori a 20 mesi. Qualora fosse apposto alle forme

l'apposito contrassegno, l'operatore potrà fregiarsi della dicitura Grana Padano Riserva.

GRANA PADANO IN ATTESA DI MARCHIATURA FUORI SALE

Si intende un formaggio composto da forme di formaggio atte a divenire Grana Padano "scelto"; l'operatore indicherà in scheda informativa la presenza in termini percentuali di Grana Padano "zero" e/o "uno".

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio al Disciplinare di produzione del Grana Padano D.O.P. in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 3 - La scheda informativa dei prodotti

Il soggetto abilitato all'intermediazione, all'interno della scheda informativa, dovrà compilare alcuni campi obbligatori e potrà anche redigere i campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita

- Percentuale 0-1
- Percentuale 0-1-1 ½ (campo valido solo per il prodotto "Grana Padano Scelto e l 10")
- Provincia di produzione
L'Operatore che inserisce una proposta di vendita deve selezionare la provincia di produzione, scegliendo tra: Alessandria, Asti, Biella, Bologna (a destra del Reno), Bolzano (con esclusivo riferimento alla produzione di latte i comuni: Annerivo, Lauregno, Proves, Senale-S.Felice, Trodera), Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova (a sinistra del Po), Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Ferrara, Forlì, Cesena, Piacenza, Ravenna, Rimini.
- Pezzatura media confezione (Kg) - (Campo valido solo per i prodotti appartenenti alla categoria del Grana Padano confezionato)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita

- Mese / mesi di produzione
- Anno di produzione. Il SAI potrà indicare il numero di forme prodotte nel 1° mese, nel 2° mese, nel 3° mese e nel 4° mese.
- Numero forme/pezzi nei mesi di produzione
- Comune di produzione
- Certificazioni
- Numero di matricola del caseificio produttore
- Pezzatura media (Kg) - (Campo valido solo per i prodotti appartenenti alla categoria del Grana Padano intero)
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento
- Tipologia di imballaggio

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Modalità risoluzione controversie

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di acquisto

- Pezzatura media confezione (Kg) - (Campo valido solo per i prodotti appartenenti alla categoria del Grana Padano confezionato)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di acquisto

- Provincia di produzione
L'Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare la provincia di produzione, scegliendo tra: Alessandria, Asti, Biella, Bologna (a destra del Reno), Bolzano (con esclusivo riferimento alla produzione di latte i comuni: Annerivo, Lauregno, Proves, Senale-S.Felice, Trodera), Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova (a sinistra del Po), Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Piacenza, Ravenna, Rimini e Bolzano.
- Percentuale 0-1
- Percentuale 0-1-1 ½ (campo valido solo per il prodotto "Grana Padano Scelto e l 10")
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte acquisto

- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento
- Tipologia di imballaggio

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Modalità risoluzione controversie

Art. 4 - Integrazioni/deroghe alle Disposizioni Generali

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (integrazione all'art. 9 delle Disposizioni Generali)

Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo refrigerato a norma del trasporto dei generi alimentari freschi. La pesa delle forme deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro o in quello di consegna della merce.

Eliminazione - Inadempienze (integrazione all'art. 12 delle disposizioni generali)

Art. 5 - La risoluzione delle controversie

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurarsi del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
 - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Treviso;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Parma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quella sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.